

**DELIBERA N. 479/20/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA ANSA-AGENZIA NAZIONALE  
STAMPA ASSOCIATA-SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE  
DELLA DELIBERA 322/20/CONS E DEL REGOLAMENTO ALLEGATO  
ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP DI ATTUAZIONE DELL'ART. 8, DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “*che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

*mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;*

VISTA la nota trasmessa alla società cooperativa ANSA in data 15 settembre 2020 (prot. n. 0375574), con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio per la presunta violazione dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e della delibera 322/20/CONS con riferimento alla nota di agenzia di stampa ANSA intitolata “*Ipsos: 75% sì a referendum, gradimento Conte sale di 2 punti*” dell’11 settembre 2020, riportata su più testate giornalistiche e relativa ai risultati di un sondaggio politico-elettorale realizzato dall’istituto IPSOS, commissionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ESAMINATE le memorie inviate dalla società la quale ha dato riscontro alla richiesta di controdeduzioni, rappresentando in sintesi quanto segue:

- *“Lo stesso giorno, nelle due ore immediatamente successive alla sua pubblicazione, Ansa ha proattivamente annullato e rimosso la medesima notizia, proprio al fine di limitarne l’impatto mediatico”;*

- La società trasmette, in allegato, copia del take dell’annullamento della notizia appena richiamata del seguente tenore: *“Si prega di annullare la notizia dal titolo “Ipsos: 75% sì a referendum, gradimento Conte sale di 2 punti” delle 19:28 perché trasmessa per errore”;*

- *“La società intende anche precisare che non si è ritenuto necessario effettuare, medio tempore, ulteriori specifiche comunicazioni in merito al fatto, al fine di non alimentare la ridondanza mediatica circa i contenuti della notizia sopra richiamata che, come sopra rappresentato, era stata peraltro già proattivamente annullata e rimossa nello stesso giorno e nelle due ore successive alla sua pubblicazione”;*

RILEVATO quanto segue:

- dalla lettura della nota di agenzia di stampa ANSA oggetto di contestazione emerge la diffusione in data 11 settembre 2020 dei risultati del sondaggio politico elettorale relativo al gradimento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di altri leader politici, nonché l’andamento dei diversi partiti nell’ambito della campagna per il referendum costituzionale indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 nel modo seguente: *“IPSOS: 75% sì a referendum, gradimento Conte sale di 2 punti Lega è primo partito (25,4%), seguono Pd (19,7%) e M5s (18,4%) (ANSA) - ROMA, 11 SET - Cresce la stima dei ‘Sì’ al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: secondo il cruscotto IPSOS della settimana, i voti a favore rappresenteranno il 75%, in salita di 3 punti (quindi i ‘No’ scendono di 3 punti e si attestano al 25%). Il 42% degli intervistati, con un calo del 3%, dice che è sicuro che andrà alle urne. Il premier Giuseppe Conte resta in testa alla classifica del gradimento dei leader, con 65 punti, in crescita di 2, seguito dal ministro della Salute Roberto Speranza, a 38 punti (+1). Al terzo posto c’è la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a 35 punti (-1), poi il leghista Matteo*

*Salvini, a 32 punti (+1). La Lega è il primo partito al 25,4% (+0,2%). Seguono il Pd al 19,7 (+0,7%), il M5s al 18,4% (-1,2%), e FdI al 15% (-2%). Il gradimento del governo è a 62 punti, in crescita di 2 punti”;*

- il sondaggio è stato realizzato da IPSOS su commissione della Presidenza del Consiglio;

- il campione utilizzato è di tipo casuale, a livello nazionale, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza.

- le interviste realizzate sono state 1.200, condotte tra l'8 e il 10 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”;*

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”;*

CONSIDERATO che l'art. 23, comma 2 della delibera n. 322/20/CONS stabilisce che: *“In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato”;*

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati”;*

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali”;*

RITENUTO che la ratio della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è riconducibile a esigenze di garanzia della correttezza e completezza dell'informazione, con la conseguenza che pratiche elusive quale quella oggetto del presente procedimento sono idonee ad attuare un indebito condizionamento dell'elettorato che la legge intende precludere attraverso il divieto;

RITENUTO che il contenuto contestato presenta i risultati di una rilevazione sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti di voto degli intervistati con riferimento all'imminente voto per il referendum e le elezioni regionali, che costituiscono elementi presuntivi gravi, relativi a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto;

CONSIDERATO che tale condotta, integrante la violazione del combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 23, comma 2, della delibera n. 322/20/CONS e dell'art. 7 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP, risulta aggravata dalla circostanza che la somministrazione delle interviste del sondaggio è stata effettuata nei giorni 8-10 settembre 2020, immediatamente dopo l'inizio del periodo di divieto di pubblicazione/diffusione dei sondaggi politico-elettorali;

PRESO ATTO che l'ANSA-Agenzia Nazionale Stampa Associata-Società Cooperativa ha riconosciuto la condotta illecita e ha provveduto a rimuovere la notizia dal titolo *"Ipsos: 75% sì a referendum, gradimento Conte sale di 2 punti" delle 19:28 perché trasmessa per errore*", secondo quanto riportato nelle memorie difensive, *"Lo stesso giorno, nelle due ore immediatamente successive alla sua pubblicazione"*;

RILEVATO tuttavia che l'ANSA-Agenzia Nazionale Stampa Associata- Società Cooperativa ha comunque immesso nel circuito dell'informazione i risultati di un sondaggio di natura politico elettorale nei quindici giorni antecedenti al voto, conferendo al contenuto stesso una portata diffusiva e una riconosciuta attendibilità, data dall'autorevolezza stessa della fonte;

RITENUTO pertanto che la condotta assunta consistente nella mera rimozione della notizia del sondaggio non risulta idonea a far venire meno le conseguenze dell'illecito. Il contenuto contestato infatti, per la diffusione del "lancio" di agenzia precedente alla sua rimozione e indipendentemente da tale successiva rimozione, si presta comunque ad avere un impatto condizionante sul lettore, con ciò stesso eludendo il divieto sancito dal legislatore e ledendo il bene giuridico che la norma intende proteggere: quel contenuto è stato infatti ripreso e commentato da importanti testate giornalistiche nazionali e blog, a titolo esemplificativo indicati ai seguenti link:

- <https://www.ilgiornale.it/news/politica/rotto-silenzio-pre-elettorale-ansa-pubblica-sondaggio-errore-1889589.html>;
- <https://www.iltempo.it/politica/2020/09/12/news/giuseppe-conte-sondaggio-ipsos-errore-ansa-referendum-lorenzo-pregliasco-luigi-contu-guido-crosetto-24513122/>;
- <https://www.ilsussidiario.net/news/ansa-giallo-del-sondaggio-di-conte-uscito-per-errore-nel-silenzio-pre-elettorale/2069337/>;
- <https://bezzifer.myblog.it/2020/09/12/il-giallo-del-sondaggio-di-conte-uscito-per-errore-terremoto-nel-silenzio-pre-elettorale/>;
- <https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/24515875/giuseppe-conte-sondaggio-ipsos-sospetti-uscito-errore-durante-silenzio-pre-elettorale.html>

i quali hanno sottolineato *"ad una settimana dal voto per le Regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari [...] Il problema non è la ricerca in sé quanto i*

*tempi della sua diffusione [...] siamo in pieno silenzio pre-elettorale. Una fase delicata nella quale è appunto vietato pubblicare i dati per evitare il condizionamento del voto”;*

ACCERTATA conseguentemente la violazione del combinato disposto delle norme di cui all’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, all’art. 23 della delibera n. 322/20/CONS e all’art. 7 del regolamento approvato dall’Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

RITENUTO il ricorrere dei presupposti per l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 10, comma 7, della legge n. 28/00;

RITENUTO di dover ordinare alla Agenzia ANSA di diffondere una comunicazione nella quale si riporti quanto segue: *“In ottemperanza a quanto prescritto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 479/20/CONS, questa Agenzia comunica di aver violato il divieto di diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto (art. 8 legge 28/00) per aver diffuso l’11 settembre 2020 un sondaggio politico-elettorale inerente all’esito del voto per il referendum. L’immissione nel circuito dell’informazione del sondaggio vietato, stante la riconosciuta attendibilità della fonte, ha determinato un impatto condizionante sul lettore. Una simile condotta elusiva del divieto lede per ciò stesso il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare: la formazione di un consenso informato scevro da condizionamenti di parte”*. La comunicazione, per collocazione, modalità grafiche e diffusione, deve essere del tutto confrontabile a quella contestata;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

UDITA la relazione del Presidente;

## **ORDINA**

All’ANSA-Agenzia Nazionale Stampa Associata-Società Cooperativa, di diffondere entro 2 giorni dalla notifica del presente provvedimento e per 5 giorni consecutivi una comunicazione nella quale si riporti quanto segue: *“In ottemperanza a quanto prescritto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 479/20/CONS, questa Agenzia comunica di aver violato il divieto di diffondere sondaggi politico-elettorali nei*

*quindici giorni precedenti il voto (art. 8 legge 28/00) per aver diffuso l'11 settembre 2020 un sondaggio politico-elettorale inerente all'esito del voto per il referendum. L'immissione nel circuito dell'informazione del sondaggio vietato, stante la riconosciuta attendibilità della fonte, ha determinato un impatto condizionante sul lettore. Una simile condotta elusiva del divieto lede per ciò stesso il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare: la formazione di un consenso informato scevro da condizionamenti di parte".* La comunicazione, per collocazione, modalità grafiche e diffusione, deve essere del tutto confrontabile a quella contestata.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'ANSA-Agenzia Nazionale Stampa Associata-Società Cooperativa e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Sansalone